

ranza dei soci presenti all'assemblea ordinaria annuale della Società.

Art. 27. — La Società nominerà la Commissione di revisione dei conti annuali che ne farà rapporto scritto all'assemblea generale.

Art. 28. — Il Comitato veglierà che i sussidi siano equamente distribuiti e presterà i suoi buoni uffici per conciliare qualunque divergenza che potesse insorgere fra i soci.

Art. 29. — La Presidenza convocherà il Comitato e l'Assemblea generale dei Soci ogni qualvolta lo crederà necessario nell'interesse della Società.

Art. 30. — Alla Direzione di concerto col Comitato sociale spetta di provvedere all'impiego dei fondi sociali.

Art. 31. — I membri del Comitato saranno tenuti a far atto di presenza alle riunioni del Comitato stesso e se nel caso di mancanza ripetuta alle riunioni senza motivo a giustificare la loro assenza la Direzione avviserà al loro rimpiazzo.

CAPITOLO VII.

Amministrazione del capitale e sua destinazione

Art. 32. — Il capitale sociale è formato:

- a) dai contributi trimestrali;
- b) dalle donazioni.

Esso è destinato alle sovvenzioni che si elargiranno nei vari casi (vedi regolamento) e alle spese sociali.

Art. 33. — I capitali sociali come pure le obbligazioni non potranno essere destinati che al solo soccorso salvo deliberazioni dei due terzi dei soci presenti ad un'Assemblea.

Art. 34. — La Società quando fosse ridotta a soli dieci membri sarà dichiarata sciolta, e tutto quanto potrà appartenere alla medesima (Capitali, Archivio ecc.) verrà consegnato in deposito alla Cassa dello Stato la quale lo restituirà alla prima società che si formerebbe nel termine di 3 anni nei Circoli di Pregassona e di Sonvico semprechè questa sia fondata sulle stesse basi e sui stessi principi liberali dell'attuale. Passato detto lasso di tempo (cioè anni 3) se non venisse costituita una nuova Società come detto qui sopra il fondo sociale verrà ripartito fra i Comuni componenti i due Circoli in parte proporzionali ai membri di detti Comuni che facevano parte durante l'ultimo anno di esistenza della Società. I Municipi dei detti Comuni saranno obbligati a distribuire la quota loro spettante ai più poveri del loro proprio Comune.

CAPITOLO VIII.

REGOLAMENTO INTERNO

sui soccorsi materiali e morali ai soci effettivi
entrante in vigore il 1. Gennaio 1888

Art. 1. — Ogni Socio effettivo 3 mesi dopo la sua ammissione in caso di malattia od impotenza al lavoro che oltrepassi i 3 giorni ha diritto ad un soccorso giornaliero a seconda dello stato economico della Società a cominciare dal giorno della domanda.

§ 1. Questo sussidio può essere duraturo fino a 90 giorni in un anno, passato detto termine e prolungandosi la malattia, il Socio potrà ricevere un ulteriore sussidio per un altro mese.

§ 2. Allorchè un socio cadesse frequentemente ammalato, il Comitato provocherà un consulto medico per determinare se la malattia fosse d'indole cronica. Ed in tal caso costatandosi la cronicità vengono computati i vari periodi di sussidio (che non dovranno mai oltrepassare il periodo di mesi tre) il quale verrà determinato dalla Direzione d'accordo col Comitato.

§ 3. Il socio che avesse percepito per tre mesi continui il sussidio per una malattia che nel frattempo fosse stata dichiarata cronica, perde ogni diritto ad ulteriori sussidi motivati da quella stessa malattia.

La Società presterà i suoi buoni uffici onde il socio affetto da malattia cronica venga accolto nell'Ospizio cantonale a norma dei vigenti regolamenti.

Art. 2. — Il socio ammalato che vuole usufruire del soccorso reclama dal medico che lo ha in cura il certificato di malattia e lo rimette al capo sussidio comunale il quale lo passerà munito del proprio preavviso alla Direzione la quale constatato lo stato del richiedente ne rilascia il mandato.

§ 1. I soccorsi vengono accordati a decorrere dalla data dell'attestato medico che dovrà esser inoltrato alla Direzione entro 24 ore e così pure gli attestati di guarigione.

§ 2. I sussidi vengono distribuiti dopo accertati i giorni di malattia.

§ 3. I membri della Commissione sussidi eserciteranno una severa sorveglianza sugli ammalati perchè non succedano abusi dei quali faranno denuncia alla Direzione.

Art. 3. — Trovandosi assente il socio ammalato che intende fruire del soccorso, dovrà mandare alla Direzione un certificato medico legalizzato dalla Autorità politica del luogo ove dimora.

Le spese di spedizione dei sussidi sono a carico del socio richiedente.

Art. 4. — Non viene accordato sussidio:

a) Al socio in arretrato coi suoi contributi (vedi Art. 10.);

b) A quello ammalato per viziosa condotta, cioè la cui malattia derivasse da abuso di bevande alcoliche o di altre intemperanze o di ferite riportate in rissa o giudicate del caso.

Art. 5. — Sono esclusi dalla Società oltre a quanto è stabilito dagli art. 3 e 10, coloro che per godere del sussidio simulano qualche malattia o maliziosamente la prolungano o la aggravano.

CAPITOLO IX.

ARTICOLI ADDIZIONALI.

Art. 1. — Un socio che per volontà propria si ritirasse dalla Società, o ne fosse escluso per effetto del presente Statuto, perde ogni diritto sui fondi.

§ 1. La Società non si tiene vincolata da alcun obbligo verso gli eredi dei soci.

Art. 2. — Ad eccezione degli Articoli 1., 2. e 34, quali non potranno mai in nessun tempo nè per qualsivoglia titolo o considerazione, subire la minima modificazione od aggiunta, il presente Statuto può esser variato in tutto o in parte a condizione che vi concorra l'approvazione dei due terzi dei soci presenti ad apposita radunanza preavvisata almeno otto giorni prima indicandone l'oggetto.

Art. 3. — Per quei casi in cui il presente Statuto non provvedesse sufficientemente, la Direzione d'accordo col Comitato ne farà per analogia quelle interpretazioni ed applicazioni che meglio corrisponderanno agli interessi materiali e morali del Sodalizio ed allo scopo della sua istituzione.

Art. 4. — La Direzione assegnerà al Segretario una gratificazione annuale stabilita dall'Assemblea generale.

Pregassona, 26 Aprile 1914.

Presidenti Onorari:

Lepori Mario fu Ing. Giacomo
Lepori Arnaldo fu cons. Antonio

Il Presidente:

Dr. Emilio Vegezzi

I Vice-Presidenti:

Porta Giovanni — Ghirlanda Angelo

Il Segretario: **A. Mascetti**

Il Cassiere: **Pedrozzi Giuseppe**

